ARPAE

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2024-3143 del 03/06/2024

Oggetto D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 - Adozione di Autorizzazione

Unica Ambientale (AUA) relativa alla VERNICIATURA OZZANESE s.r.l. per impianto destinato ad attività di trattamento superficiale dei metalli ubicato in Via Liguria n. 7 e 9, c.a.p. 40064, Comune di Ozzano dell'Emilia

(BO).

Proposta n. PDET-AMB-2024-3257 del 31/05/2024

Struttura adottante Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna

Dirigente adottante PATRIZIA VITALI

Questo giorno tre GIUGNO 2024 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, PATRIZIA VITALI, determina quanto segue.



ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana 1

DETERMINA

Oggetto: D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 - Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativa alla VERNICIATURA OZZANESE s.r.l. per impianto destinato ad attività di trattamento superficiale dei metalli ubicato in Via Liguria n. 7 e 9, c.a.p. 40064, Comune di Ozzano dell'Emilia (BO).

La Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Decisione

- 1) Adotta l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA²) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla VERNICIATURA OZZANESE s.r.l. per l'impianto destinato ad attività di trattamento superficiale dei metalli sito a Ozzano dell'Emilia, in via Liguria n. 7 e 9, c.a.p. 40064, a seguito di modifica sostanziale della vigente Autorizzazione Unica Ambientale, adottata ai sensi del D.P.R. 59/2013 da Arpae con Determina dirigenziale n. DET-AMB-2021-2115 del 30/04/2021, con scadenza di validità in data 20/5/2036, e rilasciato dal S.U.A.P. dell'Unione Savena Idice con provvedimento prot. n. 8934 del 21/05/2021, che ricomprende i seguenti titoli ambientali:
 - a) Autorizzazione alle emissioni in atmosfera. Soggetto competente ARPAE AACM³;

¹ Ai sensi della L.R. 13/2015 a decorrere dal 01/01/2016 le funzioni amministrative della Città Metropolitana di Bologna (precedentemente di competenza della Provincia di Bologna) sono state acquisite da ARPAE-SAC di Bologna, denominata dal 01/01/2019 ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

² Ai sensi dell'art. 3 del DPR 59/13 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale....".

³ Ai sensi degli artt. 269 e/o 272 della Parte Quinta del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

- b) Comunicazione o Nulla Osta in materia di acustica. Soggetto competente Comune di Ozzano dell'Emilia ⁴.
- 2) Revoca la precedente AUA adottata da Arpae con determinazione n. DET-AMB-2021-2115 del 30/04/2021, con scadenza di validità in data 20/5/2036 e contestualmente richiede al S.U.A.P. competente di provvedere alla revoca del proprio provvedimento di rilascio di Autorizzazione Unica Ambientale e delle successive modifiche e integrazioni del medesimo.
- 3) Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, convogliate negli Allegati A e B al presente atto, quali parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente;
- 4) Stabilisce che la presente AUA ha durata pari a 15 anni dalla data di rilascio del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive competente⁵;
- Da atto che con la presente Autorizzazione Unica Ambientale sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria⁶;
- 6) Obbliga la VERNICIATURA OZZANESE s.r.l. a presentare domanda di rinnovo completa della documentazione necessaria, con almeno 6 mesi di anticipo rispetto alla scadenza⁷;
- 7) Demanda la trasmissione del presente provvedimento allo Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.) territorialmente competente;
- 8) Dispone che il presente atto venga pubblicato sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione Amministrazione Trasparente;
- 9) Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso

⁴ Ai sensi dell'art. 8, commi 4 o 6, della L. 447/1995 e ss.mm.ii.

 $^{^{\}rm 5}$ In conformità a quanto previsto all'art.3 comma 6 del DPR 59/2013

⁶ Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. Approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265

 $^{^{\}rm 7}$ In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/20013

straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

Motivazione

- La VERNICIATURA OZZANESE s.r.l., C.F. e P.IVA 02743931202, con sede legale a Ozzano dell'Emilia, in Via Liguria n. 9, c.a.p. 40064, per l'impianto ubicato in via Liguria n. 7 e 9, Ozzano dell'Emilia, ha presentato, nella persona del procuratore speciale di VERNICIATURA OZZANESE s.r.l. per la presentazione della domanda di modifica sostanziale di AUA, al S.U.A.P. dell'Unione Savena Idice in data 2/11/2023 domanda di rilascio di modifica sostanziale, ai sensi dell'articolo 6 comma 2 del D.P.R. 59/2013, della vigente Autorizzazione Unica Ambientale per i titoli sopra elencati, successivamente formalmente completata, su richiesta di questa Agenzia, in data 17/11/2023.
- Il S.U.A.P. dell'Unione Savena Idice, con proprie note acquisite agli atti di Arpae con PG/2024/188496 del 7/11/2023 e PG/2024/196411 del 20/11/2023, confluite nella **Pratica Sinadoc 38836/2023**, ha trasmesso la domanda di AUA necessaria al rilascio dei titoli abilitativi richiesti.
- Arpae Servizio Territoriale di Bologna, con propria nota agli atti di Arpae PG/2024/207169 del 5/12/2023, ha trasmesso ad Arpae - AACM una richiesta di integrazioni per la matrice ambientale emissioni in atmosfera, che quest'Area ha trasmesso al SUAP competente con nota PG/2023/209833 del 11/12/2023.
- La VERNICIATURA OZZANESE s.r.l., con propria nota agli atti di Arpae PG/2024/17176 del 26/1/2024, ha trasmesso le integrazioni documentali richieste.
- Arpae Servizio Territoriale di Bologna, con propria nota agli atti di Arpae PG/2024/29570 del 15/2/2024, ha trasmesso ad Arpae AACM il parere favorevole per la matrice emissioni in atmosfera.
- La VERNICIATURA OZZANESE s.r.l., con propria nota agli atti di Arpae PG/2024/85176 del 10/5/2024, ha trasmesso ulteriori integrazioni volontarie per la matrice emissioni in atmosfera.
- Il referente AUA di ARPAE Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana, ritenuta esaustiva la documentazione pervenuta, preso atto del silenzio assenso del Comune di Ozzano dell'Emilia per il proseguimento in AUA senza modifiche della matrice impatto acustico, preso atto della dichiarazione del tecnico incaricato dalla VERNICIATURA OZZANESE s.r.l. datata 25/9/2023 che attesta la presenza di soli scarichi di tipo domestico convogliati in pubblica

fognatura (pertanto sempre ammessi nel rispetto del Regolamento del Servizio Idrico Integrato), acquisiti i restanti pareri di competenza, ha provveduto a redigere la proposta di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale.

• Gli oneri istruttori complessivamente dovuti dal richiedente ad ARPAE⁸ ammontano a € 296,00 come di seguito specificato:

All.A - modifica sostanziale emissioni in atmosfera cod.tariffa 12.03.04.01 pari a € 296,00;

All.B - impatto acustico pari a \in 0.

Bologna, data di redazione 31/5/2024

La Responsabile

Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Patrizia Vitali 9

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'Amministrazione Digitale" nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale. L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.Lgs. 39/1993 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.

⁸ In applicazione della deliberazione del Direttore Generale di ARPAE DEL-2019-55 del 14/05/2019 di approvazione della revisione del tariffario delle prestazioni di ARPAE per il rilascio dei titoli abilitativi in materia ambientale, approvato con D.G.R. 926/2019.

⁹ Ai sensi del Codice dell'Amministrazione Digitale vigente ed in virtù della deliberazione del Direttore Generale di ARPAE Emilia-Romagna n. 99/2023 con cui è stato prorogato alla Dott.ssa Patrizia Vitali l'incarico di Responsabile dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana.



Autorizzazione Unica Ambientale

Impianto VERNICIATURA OZZANESE SRL comune di Ozzano Emilia – via Liguria nº7 e 9

ALLEGATO A

Matrice emissioni in atmosfera di cui all'art 269 Parte Quinta del DLgs n.152/2006

Ai sensi dell'art. 269 del DLgs n° 152/06 sono autorizzate le emissioni in atmosfera derivanti dall'attività di verniciatura, trattamento e rivestimento metalli svolta dalla società VERNICIATURA OZZANESE SRL nello stabilimento posto in comune di Ozzano Emilia via Liguria n° 7 e 9 secondo le seguenti prescrizioni.

Prescrizioni

1. La società VERNICIATURA OZZANESE SRL è vincolata alle modalità di controllo e autocontrollo come di seguito disposte per valori, metodi e periodicità per le emissioni convogliate:

EMISSIONE E1

PROVENIENZA: CABINA DI VERNICIATURA (VERNICIATURA A CATENA)

Portata massima	22000	Nm3/h
Altezza minima	11	m
Durata massima	8	h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Polveri totali	3	mg/Nm^3
Composti organici volatili (espressi come C-org totale)	100	mg/Nm^3

Impianto di abbattimento: filtro a pannelli

Il filtro a tessuto dovrà essere dotato di un misuratore istantaneo di pressione differenziale in grado di rilevare il corretto funzionamento del filtro stesso.

Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore: annuale

EMISSIONE E2

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

via San Felice, n°25 | c.a.p. 40122 Bologna | tel +39 051 5281586 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

PROVENIENZA: CABINA DI VERNICIATURA

18000 Nm3/h Portata massima Altezza minima 11 m Durata massima 8 h/gCONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI 3 mg/Nm^3 Polveri totali 100 mg/Nm^3 Composti organici volatili (espressi come C-org totale) Impianto di abbattimento: filtro a pannelli Il filtro a tessuto dovrà essere dotato di un misuratore istantaneo di pressione differenziale in grado di rilevare il corretto funzionamento del filtro stesso. Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore: annuale **EMISSIONE E3** PROVENIENZA: FORNO DI ESSICCAZIONE Portata massima $4000 \text{ Nm}^3/\text{h}$ Altezza minima 11 m Durata massima 8 h/gCONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI 50 mg/Nm^3 Composti organici volatili (espressi come C-org totale) Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore: annuale **EMISSIONE E5** PROVENIENZA: RAFFREDDAMENTO Portata massima $8000 \text{ Nm}^3/\text{h}$ Altezza minima 11 m Durata massima 8 h/gCONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI 50 mg/Nm^3 Composti organici volatili (espressi come C-org totale) Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore: annuale **EMISSIONE E6** PROVENIENZA: PIANO ASPIRANTE – REPARTO VERNICIATURA **EMISSIONE E7** PROVENIENZA: PIANO ASPIRANTE – REPARTO VERNICIATURA $50000 \text{ Nm}^3/\text{h}$ Portata massima Altezza minima 8 m

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Durata massima	8	h/g		
CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINA	NTI			
Polveri totali	100	mg/Nm³ mg/Nm³		
durante la fase di essiccamento Impianto di abbattimento: filtro a pannelli	30	IIIg/IVIII		
Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore: annua	lle			
EMISSIONE E10 PROVENIENZA: LAVAGGIO E FOSFOSGRASSAGGIO				
Portata massima		Nm3/h m		
Durata massima		h/g		
CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINA	NTI			
Fosfati (espressi come PO4)	5	mg/Nm³		
Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore: annua	le			
EMISSIONE E16 PROVENIENZA: IMPIANTO DI OSSIDAZIONE REPARTO	O ALLUN	MINIO		
Portata massima		Nm3/h		
Altezza minima Durata massima	8	m h/g		
CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI				
Sostanze alcaline (espresse come NaO2)		mg/Nm ³ mg/Nm ³		
Impianto di abbattimento: scrubber a umido				
Dovrà essere presente e funzionante un pH-metro per il con scrubber	ntrollo de	lla soluzione di lavaggio dello		
Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore: semes	strale			
EMISSIONE E17 PROVENIENZA: DECAPPAGGIO				
Portata massima	18000	Nm3/h		

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana via San Felice, n°25 | c.a.p. 40122 Bologna | tel +39 051 5281586 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

Altezza minima		m h/g
CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINAN	TI	
Acido fluoridrico		$\frac{mg/Nm^3}{mg/Nm^3}$
Impianto di abbattimento: scrubber a umido		
Dovrà essere presente e funzionante un pH-metro per il contro scrubber	ollo del	la soluzione di lavaggio dello
Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore: semestra	ale	
EMISSIONE E18 PROVENIENZA: MICROPALLINATURA – REPARTO INOX	-	
Portata massima		Nm3/h
Altezza minima	_	m h/g
CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINAN	TI	
Polveri totali	10	mg/Nm^3
Impianto di abbattimento: filtro a cartucce		
Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore: annuale		
EMISSIONE E19 PROVENIENZA: GRANIGLIATRICE		
Portata massima		Nm3/h
Altezza minima		m h/g
CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINAN	TI	
Polveri totali	10	mg/Nm³
Impianto di abbattimento: filtro a cartucce		
Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore: annuale		
EMISSIONE E20 PROVENIENZA: CARTEGGIATURA E VERNICIATURA A S	SPRUZ	ZO
Portata massima		Nm³/h m

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana via San Felice, n°25 | c.a.p. 40122 Bologna | tel +39 051 5281586 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

durante la fase di carteggiatura

durante la fase di verniciatura

Composti organici volatili (espressi come C-org totale) 100 mg/Nm³

durante la fase di verniciatura

Impianto di abbattimento: filtro a cartone + paint stop

Il filtro a tessuto dovrà essere dotato di un misuratore istantaneo di pressione differenziale in grado di rilevare il corretto funzionamento del filtro stesso.

Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore: annuale

EMISSIONE E21

PROVENIENZA: VERNICIATURA A SPRUZZO

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Impianto di abbattimento: filtro a pannelli + paint stop

Il filtro a tessuto dovrà essere dotato di un misuratore istantaneo di pressione differenziale in grado di rilevare il corretto funzionamento del filtro stesso.

Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore: annuale

EMISSIONE E4

PROVENIENZA: BRUCIATORE FORNO - 290 KW

EMISSIONI E8 - E9

PROVENIENZA: BRUCIATORI GENERATORE REINTEGRO ARIA CALDA – 406 KW

EMISSIONI E11 - E12

PROVENIENZA: BRUCIATORI IMPIANTO FOSFOSGRASSAGGIO - 232 KW

I valori di potenzialità termica nominale complessiva degli impianti termici utilizzati nel ciclo produttivo, presenti nello stabilimento, superano il valore di 1 MW previsto al punto dd) della Parte I, dell'allegato IV alla Parte Quinta del DLgs 152/06 e pertanto tali punti di emissione sono soggetti ad autorizzazione.

Poichè nessun impianto di combustione ha potenza termica nominale superiore a 1 MW, non sono presenti medi impianti di combustione e sono prescritti i valori di emissione stabiliti dal punto 1.3, Parte III dell'allegato I alla Parte Quinta del Dlgs n°152/06.

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Debbono essere rispettati i seguenti valori di emissione, riferiti ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso pari al 3%:

Ossidi di azoto (espressi come NO2)	350	mg/Nm ³
Ossidi di zolfo (espressi come SO2)	(*) 35	mg/Nm ³
Polveri	(*) 5	mg/Nm ³

(*) il valore di emissione si considera rispettato in quanto è utilizzato metano come combustibile.

Fermo restando l'obbligo di rispetto dei limiti di emissione sopra stabiliti, poichè singolarmente non sono presenti medi impianti di combustione, non è fissata alcuna periodicità di autocontrollo da effettuarsi a cura del gestore di stabilimento

EMISSIONI DA IMPIANTI TERMICI CIVILI

Punti di emissione non soggetti ad autorizzazione ai sensi dell'art. 282 c.1 DLgs 152/06, in quanto non sono superati i valori di potenzialità termica nominale complessiva degli impianti termici civili pari a 3MW.

2. L'attività svolta dalla VERNICIATURA OZZANESE Srl in questo stabilimento rientra nell'ambito di applicazione dell'art 275 del DLgs 152/06 in quanto è compresa tra quelle elencate in Allegato III alla Parte Quinta dello stesso DLgs n°152/06, parte II, punto 2, lettera c) ossia Attività di rivestimento di superfici metalliche e di plastica con consumo di solvente superiore a 5 tonnellate/anno ed inferiore a 15 tonnellate/anno;

Il valore limite di emissione diffusa di composti organici volatili dell'intero impianto, espressa come percentuale del valore di input di solventi, è pari al 25% (Allegato III, parte III, tabella 1, punto 8 del DLgs n°152/06 parte quinta).

La società VERNICIATURA OZZANESE Srl dovrà inviare, con periodicità annuale, il piano di gestione solventi ai sensi dell'art 275 comma 6 del DLgs n° 152/06 - parte quinta - secondo le indicazioni contenute in allegato III, parte V dello stesso decreto. Il piano di gestione solventi dovrà pervenire ad ARPAE entro il 31 marzo di ogni anno e sarà riferito ai dati di consumo solventi dell'anno solare precedente.

- 3. Viste le schede di sicurezza si ritiene necessario che la società VERNICIATURA OZZANESE SRL provveda ad inviare ad ARPAE, entro 3 mesi dalla data di rilascio del presente atto, una relazione ai sensi art. 271 co 7-bis del Dlgs 152/06¹ con la quale si analizza la disponibilità di alternative, se ne
 - Sostanze classificate come cancerogene o tossiche per la riproduzione o mutagene (H340, H350, H360), sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevata e quelle classificate estremamente preoccupanti dal regolamento (Ce) n. 1907/2006, del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (Reach)

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

considerano i rischi e si esamina la fattibilità tecnica ed economica della sostituzione delle predette sostanze.

4. Camini e loro altezze

Ogni emissione convogliata deve sfociare oltre il colmo del tetto; non sono idonee le bocche di camini poste sulla parete laterale dell'edificio aziendale. Lo sbocco dei camini deve essere posizionato in modo tale da consentire un'adeguata evacuazione e dispersione degli inquinanti e da evitare la reimmissione degli stessi nell'edificio attraverso qualsiasi apertura. Le emissioni in atmosfera possono avvenire con modalità diverse da quelle precedentemente indicate solo ed esclusivamente per motivi di sicurezza e secondo le documentate e puntuali prescrizioni dei VV.FF. o del Servizio di medicina del lavoro della ASL competente per territorio.

Fatti salvi i criteri stabiliti dalle vigenti normative in materia edilizia, nonché diverse e più restrittive norme locali, e fatta salva la possibilità di deroga da parte del Comune in cui è presente l'impianto, le bocche dei camini (altezza minima di emissione) devono, di norma, risultare più alte di almeno un metro rispetto al colmo dei tetti o struttura edile distante meno di 50 metri.

5. Punti di misura e campionamento

Ogni emissione elencata in autorizzazione deve essere numerata ed identificata univocamente (con scritta indelebile o apposita cartellonistica) in prossimità del punto di emissione e del punto di campionamento, qualora non coincidenti.

I punti di misura e campionamento devono essere preferibilmente collocati in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Conformemente a quanto indicato nell'Allegato VI (punto 3.5) alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, per garantire la condizione di stazionarietà e uniformità necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalla norma tecnica di riferimento UNI EN 15259; la citata norma tecnica prevede che le condizioni di stazionarietà e uniformità siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato ad almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità; nel caso di sfogo diretto in atmosfera, dopo il punto di prelievo, il tratto rettilineo finale deve essere di almeno 5 diametri idraulici. Nel caso in cui non siano completamente rispettate le condizioni geometriche sopra riportate, la stessa norma UNI EN 15259 (nota 5 del paragrafo 6.2.1) indica la possibilità di utilizzare dispositivi aerodinamicamente efficaci (ventilatori, pale, condotte con disegno particolare, etc.) per ottenere il rispetto dei requisiti di stazionarietà e uniformità: esempio di tali dispositivi erano descritti nella norma UNI 10169:2001 (Appendice C) e nel metodo ISO 10780:1994 (Appendice D). È facoltà dell'Autorità Competente

richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri la inadeguatezza tecnica, su specifica proposta dell'Autorità competente al controllo (ARPAE APA).

In funzione delle dimensioni del condotto, devono essere previsti uno o più punti di misura sulla stessa sezione di condotto, come stabilito dalla norma UNI EN 15259:2008; quantomeno dovranno essere rispettate le indicazioni riportate in tabella:

Caratteristiche punti di prelievo e dimensioni del condotto

Condotti circolari Condotti rettangolari		golari		
Diametro (metri)	N. punti di prelievo	Lato minore (metri)	N. p	ounti di prelievo
Fino a 1m	1 punto	Fino a 0,5 m	1 punto, al centro	del lato
Da 1m a 2 m	2 punti (posizionati a 90°)	Da 0,5 m a 1m	2 punti	al centro di segmenti uguali
Superiore a 2m	3 punti (posizionati a 60°)	Superiore a 1m	3 punti	in cui è suddiviso il lato

Ogni punto di prelievo deve essere attrezzato con bocchettone di diametro interno di 3 pollici, filettato internamente passo gas, e deve sporgere per circa 50 mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati preferibilmente tra 1 metro e 1,5 metri di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro.

In prossimità del punto di prelievo deve essere disponibile un'idonea presa di corrente.

Data la complessità delle operazioni di campionamento, i camini caratterizzati da temperature dei gas in emissione maggiori di 200°C dovranno essere dotati dei seguenti dispositivi:

- almeno n. 2 punti di campionamento sulla sezione del condotto, se il diametro del camino è superiore a 0,6 mt;
- coibentazione/isolamento delle zone in cui deve operare il personale addetto ai campionamenti e delle superfici dei condotti, al fine di ridurre al minimo il pericolo ustioni.

6. Accessibilità dei punti di prelievo

I sistemi di accesso ai punti di prelievo e le postazioni di lavoro degli operatori devono garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza ed igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008. L'azienda, su richiesta, dovrà fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire i prelievi e le misure alle emissioni.

L'azienda deve garantire l'adeguatezza di coperture, postazioni e piattaforme di lavoro e altri piani di transito sopraelevati, in relazione al carico massimo sopportabile. Le scale di accesso e la relativa postazione di lavoro devono consentire il trasporto e la manovra della strumentazione di prelievo e misura.

Per i punti di prelievo collocati in quota non sono considerate idonee le scale portatili. I suddetti punti di prelievo devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli preferibilmente dotate di corda di sicurezza verticali. Per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, la ditta deve mettere a disposizione degli operatori le strutture indicate nella tabella seguente:

Strutture per l'accesso al punto di prelievo

Quota > 5 m e < 15 m	Sistema manuale semplice di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco oppure sistema di	
Quota >15 m	sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante. Sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.	

Tutti i dispositivi di sollevamento devono essere dotati di idoneo sistema di rotazione del braccio di sollevamento, al fine di permettere di scaricare in sicurezza il materiale sollevato in quota, all'interno della postazione di lavoro protetta. A lato della postazione di lavoro, deve sempre essere garantito uno spazio libero di sufficiente larghezza per permettere il sollevamento e il transito verticale delle attrezzature fino al punto di prelievo collocato in quota. La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di:

- parapetto normale con arresto al piede, su tutti i lati;
- piano di calpestio orizzontale e antisdrucciolo;
- protezione, se possibile, contro gli agenti atmosferici.

Le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento.

7. Metodi di misura, campionamento ed analisi

Parametro/Inquinante	Metodi di misura
Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento	UNI EN 15259:2008
Portata volumetrica, Temperatura e pressione di emissione	UNI EN ISO 16911-1:2013 (*) (con le indicazioni di supporto sull'applicazione riportate nelle linee guida CEN/TR 17078:2017); UNI EN ISO 16911-2:2013 (metodo di misura automatico)
Ossigeno (O2)	UNI EN 14789:2017 (*); ISO 12039:2019 (Analizzatori automatici: Paramagnetico, celle elettrochimiche, Ossidi di Zirconio, etc.)
Umidità – Vapore acqueo (H2O)	UNI EN 14790:2017 (*)
Polveri totali (PTS) o materiale particellare	UNI EN 13284-1:2017 (*); UNI EN 13284-2:2017 (Sistemi di misurazione automatici); ISO 9096:2017 (per concentrazioni > 20 mg/m3)
Sostanze alcaline	Campionamento UNI EN 13284-1: 2017 + analisi NIOSH 7401
Ossidi di Zolfo (SOx) espressi come SO2	UNI EN 14791:2017 (*); UNI CEN/TS 17021:2017 (*) (analizzatori automatici: celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR);

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

	ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.1)
	UNI EN 14792:2017 (*);
Ossidi di Azoto (NOx) espressi come	ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all. 1);
NO2	ISO 10849 (metodo di misura automatico);
	Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR)
Acido Fluoridrico (HF)	ISO 15713:2006 (*);
Fluoro e suoi composti inorganici	UNI 10787:1999;
espressi come HF	ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all. 2)
Acido Solforico e suoi sali, espressi	Campionamento UNI 10787:1999 + analisi ISTISAN 98/2
come H2SO4	(estensione del DM 25/08/2000 all. 2 per Ac. Solforico)
Acidi inorganici volatili:	
Acido Nitrigo (HNO2)	ISTISAN 98/2 (estensione del DM 25/08/2000 all. 2 ad Ac.
Acido Nitrico (HNO3)	Nitrico e Ac. Bromidrico)
Acido Bromidrico (HBr), Bromo e suoi	Nitrico e Ac. Bromitinco)
composti inorganici espressi come HBr	
composit morganior copressor come 1121	
Acido Fosforico, Fosfati e suoi	Campionamento UNI 10787:1999 + analisi ISTISAN 98/2
composti inorganici espressi come	(estensione del DM 25/08/2000 all. 2 per Ac. Fosforico);
H3PO4	Campionamento UNI 10787:1999 + analisi APAT CNR IRSA
	4110 A1
Composti Organici Volatili espressi	LINII ENI 12610:2013/*)
come Carbonio Organico Totale (COT)	UNI EN 12619:2013(*)
(4)	

^(*) I metodi contrassegnati sono da ritenere metodi di riferimento e devono essere obbligatoriamente utilizzati per le verifiche periodiche previste sui Sistemi di Monitoraggio delle Emissioni (SME) e sui Sistemi di Analisi delle Emissioni (SAE). Nei casi di fuori servizio di SME o SAE, l'eventuale misura sostitutiva dei parametri e degli inquinanti è effettuata con misure discontinue che utilizzano i metodi di riferimento.

Per gli inquinanti e i parametri riportati, potranno inoltre essere utilizzate le seguenti metodologie di misurazione:

- metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati nella tabella precedente;
- · altri metodi emessi successivamente da UNI e/o EN specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa degli inquinanti riportati nella medesima tabella

Ulteriori metodi, diversi da quanto sopra indicato, compresi metodi alternativi che, in base alla norma UNI EN 14793 "Dimostrazione dell'equivalenza di un metodo alternativo ad un metodo di riferimento", dimostrano l'equivalenza rispetto ai metodi indicati in tabella, possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente (Arpae SAC), sentita l'Autorità Competente per il controllo (Arpae APA) e successivamente al recepimento nell'atto autorizzativo.

8. Valori limite di emissione e valutazione della conformità dei valori misurati

I valori limite di emissione degli inquinanti, se non diversamente specificato, si intendono sempre riferiti a gas secco, alle condizioni di riferimento di 0°C e 0,1013 MPa e al tenore di Ossigeno di

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

riferimento qualora previsto.

I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.

La valutazione di conformità delle emissioni convogliate in atmosfera, nel caso di emissioni a flusso costante ed omogeneo, deve essere svolta con riferimento a un campionamento della durata complessiva di un'ora.

In particolare saranno eseguiti più campionamenti, la cui durata complessiva sarà comunque di almeno un'ora (o della diversa durata temporale specificatamente prevista in autorizzazione) e la cui media ponderata sarà confrontata con il valore limite di emissione, nel solo caso in cui ciò sia ritenuto necessario in relazione alla possibile compromissione del campione, (ad esempio per la possibile saturazione del mezzo di collettamento dell'inquinante, con una conseguente probabile perdita e una sottostima dello stesso) oppure nel caso di emissioni a flusso non costante e non omogeneo. Qualora vengano eseguiti più campionamenti consecutivi, ognuno della durata complessiva di un'ora (o della diversa durata temporale specificatamente prevista in autorizzazione) possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose, la valutazione di conformità deve essere fatta su ciascuno di essi.

I risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare indicazioni del metodo utilizzato e dell'incertezza della misurazione al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente in prossimità del valore limite di emissione e non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche Manuale Unichim n°158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni". Tali documenti indicano:

- per metodi di campionamento ed analisi di tipo manuale un'incertezza estesa non superiore al 30% del risultato
- per metodi automatici un'incertezza estesa non superiore al 10% del risultato

Relativamente alle misurazioni periodiche, il risultato di un controllo è da considerarsi superiore al valore limite autorizzato con un livello di probabilità del 95%, quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (ossia Risultato della misurazione previa detrazione dell'Incertezza di misura) risulta superiore al valore limite autorizzato.

Le difformità accertate tra i valori misurati nei monitoraggi di competenza del gestore e i valori limite prescritti, devono essere gestite in base a quanto disposto dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006.

9. Messa in esercizio e messa a regime

In ottemperanza all'art. 269, comma 6 del D.Lgs. n. 152/2006, il gestore deve comunicare a mezzo posta certificata (PEC) all'Autorità Competente (Arpae SAC), all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA) e al Comune nel cui territorio è insediato lo stabilimento, quanto segue:

- per i punti di emissione E20, E21 la data di messa in esercizio dell'impianto/attività con almeno 15 giorni di anticipo;
- i dati relativi alle analisi di messa a regime delle emissioni E20, E21, ovvero i risultati dei monitoraggi che attestano il rispetto dei valori limite, effettuati possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose. La trasmissione di tali analisi deve avvenire, di norma, entro i 60 giorni successivi alla data di messa a regime.

Le analisi di messa a regime dovranno essere effettuate in un periodo continuativo di funzionamento pari a 10 giorni e un numero di campionamenti pari a 3, distribuiti su tale periodo per quanto possibile in modo omogeneo.

Tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime (periodo ammesso per prove, collaudi, tarature, messe a punto produttive) non possono di norma intercorrere più di 60 giorni .

Qualora non sia possibile il rispetto delle date di messa in esercizio già comunicate o il rispetto dell'intervallo temporale massimo stabilito tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime degli impianti indicati in autorizzazione, il gestore è tenuto a informare con congruo anticipo l'Autorità Competente (Arpae SAC), specificando dettagliatamente i motivi che non consentono il rispetto dei termini citati ed indicando le nuove date. Decorsi 15 giorni dalla data di ricevimento di detta comunicazione, senza che siano intervenute richieste di chiarimenti e/o obiezioni da parte dell'Autorità Competente, i termini di messa in esercizio e/o di messa a regime degli impianti devono intendersi automaticamente prorogati alle date indicate nella comunicazione del gestore.

Qualora in fase di analisi di messa a regime si rilevi che, pur nel rispetto del valore di portata massimo imposto in autorizzazione, il valore assoluto della differenza tra la portata autorizzata e quella misurata sia superiore al 35% del valore autorizzato, il Gestore deve inviare i risultati dei rilievi corredati di una relazione che descriva le misure che intende adottare ai fini dell'allineamento ai valori di Portata autorizzati ed eseguire nuovi rilievi nelle condizioni di esercizio più gravose. In alternativa, deve inviare una relazione a dimostrazione che gli impianti di aspirazione siano comunque correttamente dimensionati per l'attività per cui sono stati installati in termini di efficienza di captazione ed estrazione dei flussi d'aria inquinata sviluppati dal processo. Resta fermo l'obbligo da parte del gestore di attivare le procedure per la modifica dell'autorizzazione in vigore, qualora necessario

10. Controlli e monitoraggio delle emissioni di competenza del gestore

Le informazioni relative agli autocontrolli effettuati dal Gestore sulle emissioni in atmosfera (data, orario, risultati delle misure e il carico produttivo gravante nel corso dei prelievi) dovranno essere annotati su apposito registro dei controlli discontinui con pagine numerate e bollate da ARPAE APA, firmate dal gestore o dal responsabile dell'impianto e mantenuti, unitamente ai certificati analitici, a disposizione dell'Autorità di Controllo per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni.

E' facoltà dell'azienda la gestione informatizzata dei dati con obbligo, con cadenza annuale, della stampa dei relativi risultati di analisi su supporto cartaceo, senza alcun obbligo di vidimazione degli stessi. La ditta è comunque tenuta a fornire copia cartacea del registro su richiesta degli enti di controllo.

Qualora uno o più punti di emissione autorizzati fossero interessati da un periodo di inattività prolungato, che preclude il rispetto della periodicità del controllo e monitoraggio di competenza del gestore, oppure in caso di interruzione temporanea, parziale o totale dell'attività, con conseguente disattivazione di una o più emissioni autorizzate, il gestore di stabilimento dovrà comunicare, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (Arpae SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA) l'interruzione di funzionamento degli impianti produttivi a giustificazione della mancata effettuazione delle analisi prescritte; la data di fermata deve inoltre essere annotata nel Registro degli autocontrolli. Relativamente alle emissioni disattivate, dalla data della comunicazione si interrompe l'obbligo per la stessa ditta di rispettare i limiti, la periodicità dei monitoraggi e le prescrizioni sopra richiamate.

Nel caso in cui il gestore di stabilimento intenda riattivare le emissioni, dovrà:

- a) dare preventiva comunicazione, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (Arpae SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA) della data di rimessa in esercizio dell'impianto e delle relative emissioni attivate;
- b) rispettare, dalla stessa data di rimessa in esercizio, i limiti e le prescrizioni relativamente alle emissioni riattivate;
- c) nel caso in cui per una o più delle emissioni che vengono riattivate siano previsti monitoraggi periodici e, dall'ultimo monitoraggio eseguito, sia trascorso un intervallo di tempo maggiore della periodicità prevista in autorizzazione, effettuare il primo monitoraggio entro trenta giorni dalla data di riattivazione.

11. Prescrizioni relative a guasti e anomalie

In conformità all'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile qualunque anomalia di funzionamento, guasto o interruzione di esercizio degli impianti tali da non garantire il rispetto dei valori limite di emissione fissati, deve comportare almeno una delle seguenti azioni:

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

- 1. l'attivazione di un eventuale depuratore di riserva, qualora l'anomalia di funzionamento, il guasto o l'interruzione di esercizio sia relativa a un depuratore;
- 2. la riduzione delle attività svolte dall'impianto per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto stesso (fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile) in modo comunque da consentire il rispetto dei valori limite di emissione, da accertarsi attraverso il controllo analitico da effettuare nel più breve tempo possibile e da conservare a disposizione degli organi di controllo. Gli autocontrolli devono continuare con periodicità almeno settimanale, fino al ripristino delle condizioni di normale funzionamento dell'impianto o fino alla riattivazione dei sistemi di depurazione;
- 3. la sospensione dell'esercizio dell'impianto nel più breve tempo possibile, fatte salve ragioni tecniche oggettivamente riscontrabili che ne impediscano la fermata immediata; in tal caso il Gestore dovrà comunque fermare l'impianto entro le 12 ore successive al malfunzionamento.

Il Gestore deve comunque sospendere nel più breve tempo possibile l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare il superamento di valori limite di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di varie sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla Parte II dell'Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, nonché in tutti i casi in cui si possa determinare un pericolo per la salute umana o un peggioramento della qualità dell'aria a livello locale.

Le anomalie di funzionamento, i guasti o l'interruzione di esercizio degli impianti (anche di depurazione e/o registrazione di funzionamento) che possono determinare il mancato rispetto dei valori limite di emissione fissati, devono essere comunicate all'Autorità Competente (Arpae SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA), entro le tempistiche previste dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, indicando il tipo di azione intrapresa, l'attività collegata nonché il periodo presunto di ripristino del normale funzionamento.

Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione del funzionamento dell'impianto produttivo) deve essere registrata e documentabile su supporto cartaceo o informatico, e conservate a disposizione dell'Autorità di Controllo (Arpae APA), per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - AACM di Bologna:

Documentazione tecnica allegata alla Domanda di Autorizzazione Unica Ambientale presentata al S.U.A.P. dell'Unione Savena Idice in data 2/11/2023 e successive integrazioni.

Pratica Sinadoc 38836/2023. Documento redatto in data 31/5/2024



Autorizzazione Unica Ambientale

Impianto della VERNICIATURA OZZANESE s.r.l. ubicato in Via Liguria n. 7 e 9, c.a.p. 40064, Comune di Ozzano dell'Emilia (BO).

ALLEGATO B

Impatto acustico di cui all'art.8 comma 4 o comma 6 della legge 26 ottobre 1995 n. 447

Esiti della valutazione

- valutata nell'ambito dell'istruttoria per l'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale, la Valutazione Previsionale di impatto acustico sottoscritta in data 21/5/2020 da Giovanni Narda in qualità di tecnico in acustica, come <u>confermata dalla Dichiarazione Sostitutiva dell'Atto di</u> <u>Notorietà a firma del TCA Sara Bruschi datata 16/11/2023</u>, agli atti di Arpae al PG/2024/196411 del 20/11/2023.
- 2. il Comune di Ozzano dell'Emilia, in regime di silenzio assenso, non ha rilevato nulla di ostativo in merito alla modifica proposta, resta pertanto valido il nulla osta rilasciato dal Comune stesso prot. 90738 del 24/6/2020 per la matrice impatto acustico.

Prescrizioni

- 1. La società Titolare dell'impianto, in caso di variazione della situazione vigente al rilascio dell'atto di AUA, dovrà provvedere agli obblighi normativi ai sensi della L.447/1995 e/o la relativa comunicazione nel rispetto di quanto disposto dall'art. 4 del DPR 227/2011 in materia di semplificazione amministrativa per la matrice impatto acustico;
- 2. Gli adempimenti prescritti al precedente punto 1 dovranno comunque essere assolti in sede di richiesta di rinnovo dell'Autorizzazione Unica Ambientale.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - AACM di Bologna:

Documentazione tecnica allegata alla Domanda di Autorizzazione Unica Ambientale presentata al S.U.A.P. dell'Unione Savena Idice in data 2/11/2023 e successive integrazioni.

Elaborati: "Valutazione Previsionale di impatto acustico" sottoscritta in data 21/5/2020 da Giovanni Narda in qualità di tecnico in acustica (già agli atti del fascicolo Sinadoc 18268/2020) e Dichiarazione Sostitutiva dell'Atto di Notorietà a firma del TCA Sara Bruschi datata 16/11/2023, agli atti di Arpae al PG/2024/196411 del 20/11/2023.

Pratica Sinadoc 38836/2023. Documento redatto in data 31/5/2024

Comune di Ozzano dell'Emilia



Città Metropolitana di Bologna

SETTORE PROGRAMMAZIONE DEL TERRITORIO Servizio Ambiente, Patrimonio e Mobilità

Via della Repubblica 10 - C.A.P. 40064 – Servizio Tecnico 051791342 - fax 051797951 internet: http://www.comune.ozzano.bo.it - e-mail ambiente@comune.ozzano.bo.it

Rif. Pg nr. 15270/2020 Fascicolo 2020/DA0.06.09/20

AUA N. 81 DITTA VERNICIATURA OZZANESE Srl Via Liguria n. 7 - 9 OZZANO DELL'EMILIA PRATICA SUAP 281/2020

Spett.li UNIONE DEI COMUNI SAVENA-IDICE

unione.savenaidice@cert.provincia.bo.it

OGGETTO: Parere in merito all'istanza di <u>nuova</u> AUA per l'immobile della Ditta "VERNICIATURA OZZANESE Srl", sito in Via Liguria n. 7 - 9 ad Ozzano dell'Emilia – Pratica SUAP n. 281/2020 – Registro n.ro 81/2020.

Vista l'istanza di Autorizzazione Unica Ambientale – matrice autorizzazione emissioni in atmosfera e matrice acustica – pervenuta in Unione dei Comuni Savena Idice in data 04/06/2020 prot. 7447 e successive integrazioni, dalla Sig. Sammarchi Davide cod. fisc. SMMDVD69D15C265Z, in qualità di rappresentante legale della Ditta "VERNICIATURA OZZANESE Srl" avente sede legale a Ozzano Emilia in Via Liguria n. 9, P.IVA 02743931202, relativamente ai locali siti ad Ozzano dell'Emilia in Via Liguria n. 7 - 9 con attività di trattamento superficiale metalli;

Vista la nota prot. n. 15270 del 16/06/2020, con la quale il Servizio SUAP Associato ha trasmesso l'istanza in oggetto;

Valutato che:

• l'immobile della ditta è sito ad Ozzano dell'Emilia in Via Liguria n. 7 - 9 e risulta identificato catastalmente al F. 23 Mapp. 126;

Verificata la conformità degli insediamenti agli strumenti urbanistici esistenti, essendo le aree in questione individuate dal Regolamento Urbanistico Edilizio vigente come ambito del territorio urbanizzato "ASP1: ambiti specializzati per attività produttive prevalentemente manifatturiere totalmente o prevalentemente edificati" in cui è ammesso l'uso nel quale rientra l'attività in oggetto;

Visti:

- il D.Lgs 152/2006;
- il DPR 59/2013;
- l'art. 122 della L.R. 3/99;
- le Delibere di Giunta Regionale n. 286/2005, n. 1860/2006 e n.1053/2003;

ESPRIME

per quanto di competenza, **PARERE FAVOREVOLE** al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale relativamente allo stabilimento sito in Via Liguria n. 7 - 9 della Ditta "VERNICIATURA OZZANESE Srl" in merito alla matrice autorizzazione alle emissioni in atmosfera.

Per quanto riguarda la matrice autorizzazione acustica si prende atto dei risultati della valutazione previsionale di impatto acustico allegata all'istanza in cui si evince il rispetto dei valori limite di immissione per la classe di appartenenza individuata così come indicati dalla normativa vigente.

Distinti saluti.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE PROGRAMMAZIONE DEL TERRITORIO

> geom. Maura Tassinari (documento firmato digitalmente)

Si attesta che il presente documento è copia conforme dell'atto originale firmato digitalmente.